



TRIBUNALE DI CHIETI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione Monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Giulia Colangeli all'udienza del 21.6.2023 ha deliberato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

██████████ nata a ██████████ a
██████████ e residente a ██████████ in
via ██████████ nr. ██████████.

LIBERA-ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ del
foro di Pescara.

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 44 lett b) D.P.R. 380/01 perchè, in assenza del prescritto permesso di costruire, realizzava un muro di recinzione lungo 19,20 metri ed alto 175 centimetri (110 cm. In muratura sormontata da pannelli di plexiglass alti 65 cm), con annesso accesso carrabile lungo 3,85 metri ed accesso pedonale lungo 1,36 metri.

In agro di Torrevecchia Teatina nel marzo 2019

Conclusioni delle parti

Con l'intervento del Pubblico Ministero (VPO delegato) Dott.ssa Luisa Bertini, del difensore Avv. ██████████.

Il Pubblico Ministero: chiede condannarsi l'imputata alla pena finale di mesi quattro di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda.

Il difensore dell'imputata: chiede l'assoluzione con la formula meglio vista; in subordine, l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 c.p.; in ulteriore subordine ed in caso di condanna, minimo della pena, attenuanti generiche, benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

n° 653/2023 Sent.

n° 29/2021 R.G.Trib.

n° 2129/2019

R.G.N.R.

Sentenza in data

21.6.2023

Depositata in data

20 LUG, 2023

Irrevocabile in data

Registro Crediti da
recuperare

Es.

Redatta scheda il

Con decreto di citazione del 26.11.2020, l'imputata è stata tratta a giudizio dinnanzi al Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, per rispondere del reato meglio descritto in rubrica.

Alla prima udienza del 28 aprile 2021, dichiarata l'assenza dell'imputata, sono state ammesse le richieste di prova formulate dalle parti.

All'udienza del 2 marzo 2022, revocata la dichiarazione dell'assenza dell'imputata, la difesa ha prodotto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria. A seguire, il Giudice, rilevata la regolarità della citazione del teste assente [REDACTED], ha disposto la sanzione di euro 200,00 in favore della Cassa delle ammende a carico dello stesso e contestuale accompagnamento coattivo.

All'udienza del 14 settembre 2022, si è proceduto all'esame del teste [REDACTED].

All'udienza del 21 giugno 2023, si è proceduto all'esame del teste della difesa [REDACTED]. A seguire, le parti hanno discusso e concluso come sopra riportato ed il Tribunale ha deciso la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze dibattimentali non consentono di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputata in ordine all'imputazione a lei ascritta in rubrica, stante la carenza dell'elemento soggettivo del reato.

Ricostruzione dei fatti

Con l'odierno capo di imputazione si contesta all'imputata la violazione dell'art. 44, comma 1 D.P.R. 309/2001, per avere costruito, in assenza del relativo permesso, un muro di recinzione lungo 19,20 metri ed alto 175 cm - 110 cm in muratura sormontata da pannelli di plexiglas alti 55 cm - con accesso carrabile lungo 3,85 metri ed accesso pedonale lungo 1,30 metri.

L'odierno giudizio è scaturito dall'esposto formulato da [REDACTED], vicino di casa della prevenuta. Questi, escusso in dibattimento, ha riferito di aver riscontrato che la [REDACTED], edificando le costruzioni sopraindicate, ha omesso di attenersi alle prescrizioni che vietano di costruire in aderenza al ciglio stradale. Sul punto ha dichiarato: *"io praticamente confino con sta signora qua in questione e recandomi sui terreni mi sono accorto che questi qua hanno edificato sto muro di recinzione, diciamo, sul muro della strada più o meno e quindi sono andato in Comune e ho fatto questo esposto [...]"*. Il teste ha riferito di aver riscontrato l'irregolarità senza l'ausilio di alcun supporto tecnico, ma unicamente sulla base delle proprie percezioni.

Il teste Geom. [REDACTED] si è riportato alla relazione del novembre 2019 (acquisita agli atti), ove si evince che la costruzione sedeva a circa 2,80/3 metri dal tracciato stradale. Tale recinzione risultava regolarmente denunciata nella tavola progettuale allegata alla SCIA del 7.12.18, ove si prevedeva una distanza di circa 1,50 metri dal ciglio della strada. Per ciò che concerne il muretto di recinzione, il teste ha riferito che dai rilievi tecnici eseguiti detta costruzione, comprensiva di accesso carrabile e pedonale, risultava confinare a filo con il tracciato stradale. Secondo i rilievi eseguiti dal Progettista [REDACTED], i confini fra le due proprietà apparivano delimitati da alcuni picchetti in ferro posti al centro della carreggiata stradale. Come dichiarato dal teste, la distanza di metri 1,50 rendeva la costruzione conforme alla normativa, dal momento che residuava una porzione di strada sufficientemente delimitata rispetto al ciglio stradale.

Con il consenso delle parti, la documentazione riepilogativa (cui il teste [REDACTED] si è riportato), recante il diniego del permesso di costruire in sanatoria opposto dall'amministrazione competente, è stata acquisita agli atti del processo. Ivi si legge quanto segue: *"il tratto di recinzione realizzato a ridosso della carreggiata stradale non lascia alcuno spazio laterale per il transito pedonale, poiché il lato opposto è confinante con la scarpata di terreno coltivato ad ulivi di altra proprietà, situato in lieve depressione rispetto al livello stradale, mettendo a repentaglio l'incolumità dell'utenza"*.

L'amministrazione, in sede di diniego, ha ritenuto che la recinzione non fosse conforme al Regolamento comunale (approvato con delibera C.C. n. [REDACTED] del [REDACTED]), poiché *"la porzione di recinzione ricadente entro la delimitazione del "Centro Abitato" doveva essere posta ad una distanza di m. 1,50 dal confine stradale" e "la porzione di recinzione ricadente fuori dalla delimitazione del "Centro Abitato" doveva essere posta ad una distanza di m. 3,00 dal confine stradale"*.

Sul punto, all'udienza del 21 giugno 2023, il teste [REDACTED] ha riferito di aver progettato l'opera e di averne curato la realizzazione. In particolare, il teste ha dichiarato di aver individuato il confine della recinzione rispetto al ciglio stradale, sulla base della linea catastale. A seguito dell'esecuzione dei lavori, in ragione dei mezzi pesanti impiegati sul posto, la strada ha subito una modificazione, allargandosi. Il teste, con riferimento alla proprietà demaniale, ha così dichiarato: *"Come dice il comune si sono presi 5 metri, ma tutti sulla proprietà della [REDACTED], perchè il proprietario che ha fatto la denuncia ha*

occupato minimo mezza strada con le lavorazioni fatte sul luogo, con le lavorazioni di fresatura, con il trincio e con le potature delle piante di olivo che vanno a finire sulla strada. Quindi quando passano i mezzi, i mezzi pesanti, i mezzi agricoli giustamente non possono andare sulla parte demaniale e si allargano sulla proprietà della signora [REDACTED] che è più comoda giustamente [...]». A chiarimento, il teste ha aggiunto: “[...] prima della realizzazione del fabbricato là c’era una strada di due metri, due metri e venti e basta, quando hanno fatto il fabbricato loro la strada è diventata di 3,50 4 metri, però sulla proprietà e per la lavorazione del nostro fabbricato. Quando io sto finendo il fabbricato vado a rimettere il confine catastale e da là mi tiro un metro e cinquanta [...] non ci siamo messi addirittura 1,60, 1,70 [...]. Quell’allargamento è stato fatto esclusivamente sulla proprietà per far passare i mezzi per la realizzazione della casa [REDACTED] [REDACTED]”.

Quanto al compendio documentale, in atti vi sono produzioni ritraenti lo stato dei luoghi, nonché la certificazione inerente al rilascio del permesso di costruire e all’istanza di sanatoria.

Ciò posto, ritiene il Giudicante che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato ascrittto.

Invero, come è stato possibile evincere dall’esame dei testimoni, l’imputata ha avviato la procedura di realizzazione del manufatto, alla cui ultimazione si è giunti a seguito di un lungo lasso di tempo. Nel corso degli anni, invero, il terreno – individuato come in atti sulla base della documentazione catastale – ha subito una modificazione a seguito dell’espletamento dei lavori, in ragione dei macchinari utilizzati. La mancata corrispondenza del tracciato rispetto alla preliminare individuazione dello stato dei luoghi è stata rilevata solo a seguito dell’esposto formulato da [REDACTED], proprietario di un terreno confinante.

Tutto ciò premesso, l’ingovernabilità da parte dell’imputata delle successive modificazioni dello stato dei luoghi, in ragione della situazione di incertezza derivante dal cospicuo lasso di tempo intercorso dall’avvio dei lavori e dall’assenza di ulteriori rilievi tecnici espletati dall’ente, consentono di ritenere insussistente l’elemento soggettivo del reato, neppure a titolo di colpa essendosi la committente affidata a tecnici del settore per la progettazione e realizzazione dell’opera. Invero, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato possibile appurare come l’imputata abbia provveduto all’espletamento delle formalità

richieste dalla procedura, disponendo l'esecuzione di rilievi di parte, con cui erano stati accertati i confini fra le due proprietà e la porzione di strada demaniale.

Per tutti questi motivi, ritiene il Giudicante di assolvere l'imputata dal reato ascritte, poiché ne difetta l'elemento soggettivo.

Giusti motivi connessi al carico complessivo del ruolo si fissa in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato ascritte perchè il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata nel termine di giorni 90.

Chieti, 21 giugno 2023

IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Colangeli

TRIBUNALE DI CHIETI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Chieti li 20 LUG, 2023
E. S. Giudiziaro
P. GROSSI



